

Cancellazione dal Registro imprese: dei debiti rispondono i soci

A cura di Antonio Gigliotti

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, **si determina un fenomeno di tipo successorio**, in forza del quale: a) **le obbligazioni si trasferiscono ai soci**, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendete societate", essi fossero illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) **si trasferiscono del pari ai soci**, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, **i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione** della società estinta, **ma non anche le mere pretese**, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (extragiudiziale o giudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. È quanto emerge dalle **sentenze n. 6070/13 e n. 6071/13, rese dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili**.

Premessa

La cancellazione di **una società di capitali** dal Registro delle imprese ha efficacia costitutiva, determinando l'immediata estinzione dell'ente, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo.

Precisamente, a mente **dell'art. 2495 del Codice civile** (così formulato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e **in vigore dal 1° gennaio 2004**):

1. approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese;
2. ferma restando **l'estinzione della società**, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti **nei confronti dei**

soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da **colpa** di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Analoga disposizione è dettata per le **società in nome collettivo**, dal secondo comma dell'articolo 2312 C.c., salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente, ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, **non opera** la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di una società di capitali. La stessa regola vale per la società in accomandita semplice, anche se l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, pur dopo la cancellazione dal Registro, **l'accomandante risponda dei debiti sociali entro i limiti della sua quota di liquidazione**.

Le SS.UU.

Con le importantissime **sentenze n. 6070 e n. 6071, entrambe pubblicate il 12 marzo 2013**, le Sezioni Unite Civili della Cassazione, hanno avuto modo di precisare che, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, **non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta**, si determina un **fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale:

- a) **le obbligazioni si trasferiscono ai soci**, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendete societate", essi fossero illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
- b) **si trasferiscono del pari ai soci**, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni **non compresi** nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né diritti di credito ancora incerti o illiquidi le cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore

(extragiudiziale o giudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Peraltro, la **cancellazione volontaria** dal Registro, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società, impedisce che essa possa essere convenuta in giudizio.

Se, poi, la cancellazione della società intervenga **in pendenza di giudizio** di cui essa è parte, si determina un **evento interruttivo del processo**, a mente dell'articolo 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile successiva eventuale **prosecuzione o riassunzione** del medesimo giudizio **da parte o nei confronti dei soci**.

Se invece l'evento estintivo **non sia stato fatto constatare** nei modi e nei termini previsti dal codice di rito civile (artt. 299 e ss. C.p.c.) o si sia verificato quando il farlo constatare in quei modi non sia più stato possibile, **l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società** deve provenire o essere rivolta, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti all'ente estinto.

Diritti sopravvenuti o residui. Soci contitolari

Il Massimo Consesso, con la sentenza n. 6070/13, ha affermato, in particolare, che il **subingresso dei soci nei debiti sociali**, sia pure entro certi limiti, suggerisce immediatamente che anche nei **rapporti attivi non definiti** in sede liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un **analogo meccanismo successorio**.

Infatti, se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, quando la società è ancora in vita, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario:

→ ***“è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale”.***

E ancora:

→ ***“Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni (ap)partengano, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione”.***

Legittimazione attiva e passiva

Valutando, poi, **le conseguenze dell’estinzione della società sul piano processuale**, le Sezioni Unite hanno condiviso l’orientamento che esclude che una società non più esistente:

- ☞ **possa essere validamente evocata in giudizio** (v. Cass. n. 22878/2010, sull’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti di società estinta);
- ☞ **possa lei stessa intraprenderne uno** (v. Cass. n. 9032/2010 e n. 208878/2010, sull’inammissibilità dell’impugnazione proposta da una società estinta).

Processi in pendenti

Nei processi in corso, invece, è corretto ritenere che, **anche se non siano stati interrotti da parte del difensore**, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, **si trasferisce automaticamente ai soci** (ex art. 110 c.p.c.).

Quest’ultimi, per effetto della vicenda estintiva:

- divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, **pur se estranei ai precedenti gradi del processo**.

Stando così le cose – osservano le Sezioni Unite:

“non v’è motivo per non ritenere applicabile a tale fattispecie (ndr. estinzione della società in pendenza di giudizio) le disposizioni dettate dagli artt. 299 e segg. C.p.c. in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa” (le SS.UU. hanno così avallato l’indirizzo seguito dalle sentenze n. 9119/2012, n. 12796/2012, n. 7676/2012, nonché dalla sentenza n. 21773/2012, la quale ha adattato questi principi alle peculiarità della materia tributaria).

Art. 110 C.c. (Successione nel processo): *“Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”.*

Fallimento

I principi sopra esposti trovano un’eccezione a proposito del fallimento.

Gli Ermellini hanno infatti ricordato come l’articolo 10 L.f. contempli espressamente la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese e come ciò comporti, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie **continuino a svolgersi nei confronti della società** (e per essa del suo legale rappresentante), **in spregio della sua cancellazione dal registro** (quindi, dalla sua estinzione).

Ed è giocoforza ritenere (si legge in sentenza) che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito **sia sempre “impersonata” dalla società e da chi legalmente la rappresentava** (v. Cass. n. 22547/2010).

Passaggio da un grado all’altro

Ma cosa accade quando si passa al grado successivo di un giudizio che non è stato interrotto per estinzione della società? Ad avviso delle Sezioni Unite, in una simile evenienza si deve ritenere che:

→ *“l’esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l’evento interruttivo non sia stato fatto constare nei modi di legge, debba considerarsi limitata al grado di giudizio in cui l’intervento è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione”.*

Viceversa, è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, quello per cui il giudizio d’impugnazione:

“deve sempre essere promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della ‘giusta parte” (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 1406/2012 e SS.UU. n. 14699/2010).

CANCELLAZIONE VOLONTARIA DAL REGISTRO




Determina l’estinzione della società, ma non la sparizione dei debiti insoddisfatti. La cancellazione non deve impedire al creditore di far valere il proprio diritto e tale risultato può essere pienamente raggiunto solo riconoscendo che, una volta venuto meno l’ente collettivo ed emerso il *“sostrato personale che, in qualche misura, ne è alla base”*, i soci divengono gli effettivi titolari dei debiti sociali non liquidati.



Le obbligazioni **si trasferiscono ai soci**, i quali ne rispondono, **nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente** a seconda che, quando era in vita la società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

I **creditori sociali rimasti insoddisfatti** posso rivalersi nei confronti dei soci, ai sensi e per gli effetti degli articoli:

- ✓ 2495 C.c. (società di capitali);
- ✓ 2312 C.c. (società in nome collettivo);
- ✓ 2324 C.c. (società in accomandita semplice).



I principi enunciati dalle Sezioni Unite sono stati resi in relazioni a controversie civilistiche. Ciò non toglie che essi possano trovare applicazione anche nell'ambito tributario, sia pure con i dovuti adattamenti, data la peculiarità della materia fiscale.

Per esempio, **con la sentenza n. 21773/2012** (citata anche dalle SS.UU. N. 6070/13) la Quinta Sezione Civile della Cassazione ha precisato che:

- **in materia di contenzioso tributario**, e con specifico riferimento all'accertamento del reddito da partecipazione in una **società di persone**, **in caso di estinzione dell'ente per cancellazione dal registro delle imprese**, la qualità di successore universale dello stesso **si radica in capo al socio** per il fatto stesso dell'imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza ex art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società - con o senza la partecipazione originaria anche dei soci - per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto;

Con la sentenza n. 14880/2012, la Quinta Sezione Civile della Cassazione ha invece sostenuto che:

- una volta liquidata e cancellata la contribuente **società di capitali** dal registro delle imprese, il processo tributario **non può proseguire né nei confronti della persona giuridica**, non più esistente, **né nei confronti dell'ex liquidatore o dell'ex socio-amministratore**, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- la cancellazione dal registro delle imprese di una società determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Di conseguenza, **nei processi in corso**, anche se essi non siano interrotti per **manca dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore**, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, **si trasferisce automaticamente**, ex art. 110 cod. proc. civ., **ai soci**, che, per effetto della vicenda

estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo.

Infine, **con la sentenza n. 11968/2012**, sempre la Quinta Sezione Civile della Cassazione ha chiarito che:

- il **processo tributario** iniziato in relazione alle imposte sui redditi nei confronti di una società non può proseguire, **una volta che questa si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese**, a opera o nei confronti dell'ex-liquidatore o degli ex-amministratori, poiché essi non sono successori, e neppure coobbligati della stessa, in quanto l'azione di responsabilità prevista dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è esercitabile, nei confronti dell'uno (liquidatore), solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione, e, nei confronti degli altri (ex amministratori), alle condizioni della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di esse a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, **quindi in entrambi i casi, sulla base di un titolo autonomo dall'obbligazione fiscale**, di natura civilistica, ex artt. 1176 e 1218 cod. civ., ancorchè accertabile nelle forme del procedimento e del processo tributario (in applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex-liquidatore di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese).

10 dicembre 2013
Antonio Gigliotti